



**Comune di Curno
Provincia di Bergamo**

STATUTO COMUNALE

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 13.03.2012)

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Principi fondamentali e generali
- Art. 2 – Autonomia
- Art. 3 – Finalità
- Art. 4 – Territorio e sede comunale
- Art. 5 – Stemma e gonfalone
- Art. 6 – Informazione e albo pretorio

TITOLO II - ORGANI ELETTIVI E DI GOVERNO

- Articolo 7 – Organi
- Articolo 8 – Deliberazioni degli organi collegiali
- Articolo 9 – Il Consiglio comunale
- Articolo 10 – Funzionamento del Consiglio
- Articolo 11 – Linee programmatiche di mandato
- Articolo 12 – I Consiglieri
- Articolo 13 – Gruppi consiliari
- Articolo 14 – Doveri di astensione
- Articolo 15 – Commissioni consiliari
- Articolo 16 – La Giunta comunale
- Articolo 17 – Composizione della Giunta comunale
- Articolo 18 – Funzionamento della Giunta comunale
- Articolo 19 – Competenze della Giunta comunale
- Articolo 20 – Il Sindaco
- Articolo 21 – Attribuzioni di amministrazione
- Articolo 22 – Attribuzioni di vigilanza
- Articolo 23 – Attribuzioni di organizzazione
- Articolo 24 - Attribuzioni nelle funzioni di competenza statale
- Articolo 25 – Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

TITOLO III - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I – Organizzazione degli uffici e del lavoro

- Articolo 26 – Principi strutturali e organizzativi
- Articolo 27 - Organizzazione degli uffici e del personale
- Articolo 28 – Regolamento degli uffici e dei servizi
- Articolo 29 – Responsabili degli uffici e dei servizi
- Articolo 30 – Incarichi a contratto e collaborazioni esterne

Capo II – Il segretario comunale

- Articolo 31 – Il segretario comunale

TITOLO IV - FORME ASSOCIATIVE

- Articolo 32 – Principi generali
- Articolo 33 – Convenzioni
- Articolo 34 – Consorzi

Articolo 35 – Unione di comuni
Articolo 36 – Accordi di programma
Articolo 37 – Servizi pubblici

TITOLO V - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Articolo 38 – Ordinamento
Articolo 39 – Attività finanziaria del Comune
Articolo 40 – Amministrazione dei beni comunali
Articolo 41 – Bilancio comunale
Articolo 42 – Rendiconto della gestione
Articolo 43 – Attività contrattuale
Articolo 44 – L'organo di revisione dei conti
Articolo 45 – Tesoreria
Articolo 46 – Controllo economico della gestione

TITOLO VI - PARTECIPAZIONE ED INIZIATIVA POPOLARE

Capo I – La partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale

Articolo 47 – La partecipazione popolare
Articolo 48 – Associazionismo
Articolo 49 – Contributi alle associazioni
Articolo 50 – Volontariato

Capo II – Partecipazione amministrativa e iniziativa politica popolare

Articolo 51 – Interventi nel procedimento amministrativo
Articolo 52 - Accordi sostitutivi o integrativi del provvedimento
Articolo 53 – Istanze
Articolo 54 – Petizioni
Articolo 55 – Proposte
Articolo 56 – Pari opportunità
Articolo 57 – Consiglio comunale dei ragazzi

Capo III – L'informazione dei cittadini

Articolo 58 – Diritto di accesso
Articolo 59 – Diritto di informazione

Capo IV – La consultazione dei cittadini e i referendum

Articolo 60 – La consultazione dei cittadini
Articolo 61 – Referendum

TITOLO VII - FUNZIONE NORMATIVA

Articolo 62 – Statuto
Articolo 63 – Regolamenti
Articolo 64 – Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
Articolo 65 – Ordinanze
Articolo 66 – Norme transitorie finali

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

PRINCIPI FONDAMENTALI E GENERALI

1. Il Comune di Curno è Ente locale autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni. Ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione, dell'ordinamento e delle leggi dello Stato. Rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Nel governo della comunità si avvale della sua autonomia statutaria e la rappresenta nei rapporti con la Provincia di Bergamo, con la Regione Lombardia, con lo Stato italiano e con l'Unione europea.

Articolo 2

AUTONOMIA

1. Il Comune ha autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della Carta europea delle Autonomie Locali.
3. Il Comune, nel raggiungimento degli obiettivi fissati, informa la propria azione ai criteri di economicità di gestione, efficienza ed efficacia dell'azione, di trasparenza e di semplificazione degli atti amministrativi.

Articolo 3

FINALITA'

1. Il Comune ispira la propria azione ai valori e alle finalità della Carta Costituzionale, dell'Unione Europea e dello Statuto Regionale, promuovendo nella Comunità coscienza civica e consapevolezza dei diritti e dei doveri.
2. Il Comune rappresenta, tutela e cura unitariamente gli interessi della propria comunità. Opera per affermare i diritti dell'individuo e della comunità, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali; per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità; per assicurare condizioni di pari opportunità e per garantire il completo sviluppo della persona umana.
3. Il Comune, in nome dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi, ed, in particolare:
 - 4.1. *Tutela della qualità della vita e della salute:*
 - a) concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute; promuove azioni di sensibilizzazione e attiva idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare

riguardo alla tutela della salubrità dei luoghi, alla prevenzione e alla sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro;

- b) assume iniziative per elevare la qualità della vita nella comunità, con particolare riguardo alla tutela della maternità, della prima infanzia e di ogni forma di fragilità sociale;
- c) programma e realizza, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni del volontariato, un efficiente servizio di sostegno sociale e opportuna assistenza, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, ai portatori di handicap e di disabilità, a coloro che si trovano in condizioni di disagio, di emarginazione e di povertà, per tutelare la dignità umana e promuovere l'autosufficienza.

4.2. Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico e dei beni culturali:

- a) adotta le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare qualsiasi inquinamento ambientale, con particolare riferimento a quello atmosferico, acustico e delle acque;
- b) tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, (garantendone il godimento da parte della Comunità) conservandolo nel modo più idoneo e rendendo accessibili i beni che lo costituiscono;
- c) tutela la conservazione e promuove e lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, costume e tradizioni locali, garantendone la fruizione.

4.3. Promozione dello sport e del tempo libero:

- a) incoraggia e favorisce lo sport di base, lo sport dilettantistico, il turismo sociale e giovanile;
- b) per il raggiungimento di tali finalità, assicura l'accesso agli impianti comunali mediante apposito Regolamento, stimola l'istituzione di enti, organismi, ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, in rapporto alla programmazione generale ed alle risorse disponibili per il settore e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni presenti sul territorio.

4.4. Assetto ed utilizzazione del territorio:

- a) promuove ed attua un'organica politica di governo del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici e commerciali, privilegiando la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, del centro storico e il recupero di aree dimesse rispetto all'urbanizzazione di nuovo territorio, promuovendo e favorendo la partecipazione di tutti i soggetti attori dei vari processi;
- b) nel rispetto del precedente comma, promuove e realizza, anche con il concorso di cooperative, di imprese e di privati piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica o convenzionata per garantire il diritto all'abitazione;
- c) predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, anche con il concorso di privati singoli ed associati;
- d) organizza un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato alle esigenze della mobilità della popolazione residente, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche;
- e) predispone idonei strumenti di pronto intervento, da utilizzare per pubbliche calamità.

4.5. Sviluppo economico:

- a) riconosce che l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere, essendo permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, contrasto con i principi fondamentali della Costituzione, danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale, disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio

culturale;

b) programma le attività commerciali e imprenditoriali secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

c) promuove lo sviluppo dell'artigianato e adotta iniziative atte a stimolarne le attività;

d) sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici.

4.6. Programmazione e forme di cooperazione:

a) adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, concorre alla definizione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi speciali dello Stato e della Regione Lombardia e provvede, per quanto di sua competenza, alla loro specificazione e attuazione anche con l'apporto delle realtà sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio;

b) informa i rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione ai principi di cooperazione, equiparazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Articolo 4

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 4,62 confinante con i Comuni di Mozzo, Bergamo, Treviolo, Ponte San Pietro, Bonate Sopra.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Papa Giovanni XXIII, n. 18.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Articolo 5

STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Curno e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 10/12/1973.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze accompagnato dal Sindaco o da suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata. Stemma e relativo gonfalone possono essere modificati con deliberazione del Consiglio Comunale.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

Articolo 6

INFORMAZIONE E ALBO PRETORIO

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comune attua criteri di pubblicità e di trasparenza e garantisce, con adeguati strumenti anche telematici, l'informazione sulla propria attività amministrativa, secondo modalità da disciplinarsi con apposito Regolamento.

2. Il Comune riserva un apposito spazio destinato ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali. Le modalità di

pubblicazione devono garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi del messo comunale e/o di altri impiegati da lui delegati e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO II ORGANI ELETTIVI E DI GOVERNO

Articolo 7 ORGANI

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, il Sindaco e la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente statuto.

Articolo 8 DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese.
2. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte a scrutinio segreto qualora riguardino specifiche persone delle quali si debbano apprezzare qualità soggettive o effettuare valutazioni sull'operato.
3. L'istruttoria e la documentazione relative alle proposte di deliberazione sono curate dai responsabili degli Uffici o Servizi competenti. La verbalizzazione degli atti degli organi collegiali è curata dal Segretario comunale.
4. I verbali delle sedute sono firmate dal Sindaco e dal Segretario.
5. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute degli organi collegiali quando si trovi in uno dei casi di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente dell'organo collegiale nominato dal presidente.
6. Nei casi d'urgenza, le deliberazioni degli organi collegiali possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti l'organo.

Articolo 9 IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, è organo di programmazione, di indirizzo e di esercizio del controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio comunale, eletto e costituito in conformità alla legge, è dotato di autonomia organizzativa e funzionale.
3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge ed esercita le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alla modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio comunale impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fini di assicurarne il buon andamento e l'imparzialità, nonché ai principi di solidarietà e sussidiarietà.
5. Nell'adozione degli atti fondamentali, il Consiglio comunale utilizza il metodo e gli strumenti della programmazione annuale e pluriennale, perseguendo il raccordo con la programmazione dell'Unione Europea, dello Stato Italiano, della Regione Lombardia, della Provincia di Bergamo e degli enti sovracomunali di cui fa parte.
6. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari al loro conseguimento.
7. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'operato dell'organizzazione amministrativa.
8. Il Consiglio può esprimere, all'atto della nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei propri rappresentanti nominati in enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.
9. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale e internazionale.
10. Il Consiglio Comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, approva il Regolamento attinente alla propria autonomia organizzativa.

Articolo 10

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. L'elezione, la durata in carica del Consiglio comunale, il numero di Consiglieri sono regolati dalla legge.
2. Il funzionamento del consiglio è regolato, nel quadro dei principi posti dal presente statuto, dal relativo Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei propri componenti, il quale viene redatto in conformità ai contenuti previsti dalla legge.
3. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco che provvede anche alla sua convocazione, assicurando una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
4. La convocazione della prima seduta nonché gli adempimenti da svolgersi, con particolare riferimento alla verifica degli eletti, sono regolati dalla legge.
5. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sedute ordinarie e straordinarie. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
6. Il consiglio può essere convocato:

- a) per iniziativa del sindaco;
- b) su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri in carica oppure su richiesta di tutti i Consiglieri di minoranza se il relativo numero è inferiore ad un terzo della totalità dei componenti. In tali casi, il Sindaco convoca il Consiglio entro i termini di legge e secondo le modalità indicate nel Regolamento del Consiglio stesso.

7. Le sessioni del Consiglio devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione o l'integrazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili, purchè sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

8. Ai fini del computo dei termini di cui al comma precedente, si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

9. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno stabilito secondo le norme del Regolamento, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio lo stesso giorno della convocazione, notificato al domicilio dei Consiglieri nei termini di Regolamento, pubblicato sul sito internet istituzionale e reso comunque noto alla cittadinanza con idonee modalità. L'avviso di convocazione deve essere scritto e prevede anche una seconda convocazione non prima del giorno successivo rispetto a quello della prima.

10. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali contestualmente alla convocazione. Le bozze di deliberazione e la relativa documentazione essenziale, selezionata a cura del Responsabile dell'Ufficio competente, viene trasmessa ad ogni Consigliere unitamente all'avviso di convocazione. Ulteriori disposizioni possono essere contenute nel Regolamento di funzionamento del Consiglio.

11. Ai fini della notifica dell'avviso di convocazione, il Consigliere elegge il proprio domicilio nel Comune in cui è stato eletto.

12. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi in cui il relativo Regolamento di funzionamento preveda in senso diverso.

13. Il Consiglio comunale dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Articolo 11

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio Comunale, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, i quali sono presentati, discussi e votati secondo le modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi

Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

5. Il Consiglio Comunale nella seduta successiva a quella di approvazione delle linee programmatiche, da tenersi entro trenta giorni, provvede a definire e ad approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione, la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

Articolo 12 **I CONSIGLIERI**

1. La posizione giuridica, lo *status*, i diritti, le dimissioni e le sostituzioni, anche temporanee, i casi di ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità ed esercitano il proprio mandato in piena libertà.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha riportato nelle elezioni la più alta cifra individuale costituita dai voti di lista sommati ai voti di preferenza, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati Consiglieri. A parità di voti, assume tale qualifica il consigliere più anziano di età.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere devono consistere in una dichiarazione individuale scritta di rinuncia alla carica depositata al protocollo. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

4. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. In tal caso, il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni dalla verifica dall'avvenuta vacanza del seggio, deve procedere alla surroga dei Consiglieri, con separate votazioni. Non si fa luogo alla surroga, qualora, ricorrendone i presupposti di legge, si debba procedere allo scioglimento del consiglio.

5. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza comunicarne il motivo al Segretario comunale sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonchè a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera secondo le modalità previste dal Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Articolo 13 **GRUPPI CONSILIARI**

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti da due o più componenti e ne danno

comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del Capogruppo, secondo le modalità previste nel Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

2. Qualora non venga posto in essere il suddetto adempimento o nelle more del suo compimento, i gruppi coincidono con le liste che si sono presentate alle elezioni e il Capogruppo con il consigliere, non chiamato a far parte della Giunta, che abbia riportato, nell'ambito della propria lista, il maggior numero di preferenze. Può essere costituito un gruppo misto, in cui ciascun consigliere conserva la propria individualità.
3. Possono essere costituiti gruppi misti o comunque non corrispondenti alle liste elettorali, purchè composti da almeno due membri. Eccezionalmente un solo Consigliere comunale costituisce gruppo consiliare se espressione di una lista che autonomamente ha partecipato alla competizione elettorale.
4. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale prevede la disciplina e le attribuzioni della Conferenza dei capigruppo.

Articolo 14 **DOVERI DI ASTENSIONE**

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, allontanandosi dall'aula, temporaneamente e fino a che sia esaurito ogni adempimento relativo alla questione per la quale devono astenersi. L'obbligo di astensione nei termini predetti non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
2. Ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso società, enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del relativo comune.

Articolo 15 **COMMISSIONI CONSILIARI**

1. Il Consiglio comunale può, a maggioranza assoluta, decidere di istituire commissioni permanenti, temporanee *ad hoc* o speciali, composte da soli Consiglieri comunali per fini di controllo, di garanzia, di indagine, di inchiesta e di studio. La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o garanzia, ove costituite, è attribuita ad un membro delle opposizioni.
2. Le commissioni permanenti hanno il compito di effettuare l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio, al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso. Le medesime, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno il diritto di ottenere qualsiasi atto, notizia o informazione ritenuta utile ai fini dell'espletamento della propria funzione.
3. Le commissioni temporanee e quelle speciali hanno il compito di esaminare materie relative a questioni di carattere particolare ed individuate dal Consiglio comunale oppure quello di svolgere l'attività di supporto e di consulenza per i singoli assessori.
4. Il Regolamento consiliare disciplina i poteri, la composizione secondo un criterio proporzionale, il funzionamento delle commissioni, nonché la forma di pubblicità delle sedute.

5. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, esponenti di società od enti partecipati o di organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, tecnici e professionisti, per l'esame di specifici argomenti.

6. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano senza bisogno di particolari formalità.

Articolo 16

LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è organo d'impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.

Articolo 17

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiore a quello previsto dalla legge, di cui uno è investito della carica di Vice sindaco.

2. Gli Assessori sono scelti dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, normalmente tra i Consiglieri di maggioranza; tuttavia, possono essere nominate alla carica di Assessore anche persone non facenti parte del Consiglio, purché dotate dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità con la carica di Consigliere, nonché in possesso di particolari competenze ed esperienze tecniche, amministrative o professionali nella materia propria dell'Assessorato affidato.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, presiede la seduta il Vice Sindaco o, in assenza di quest'ultimo, l'Assessore anziano, determinato con il medesimo meccanismo di cui all'art. 12, comma 2, del presente Statuto.

5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, oppure modificare le attribuzioni di ognuno, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

6. Ai componenti la Giunta comunale è vietato di ricoprire incarichi e assumere consulenze presso il Comune o presso società, enti ed istituzioni partecipati, dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del relativo comune. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività

professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

7. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco non possono far parte della rispettiva giunta, né essere nominati rappresentanti del comune.

8. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta, senza giustificato motivo, decade dalla Giunta. Fatti salvi i casi e le modalità particolari di sospensione e di decadenza previsti dalla legge, la decadenza degli Assessori è dichiarata dalla Giunta comunale su proposta del Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio.

Articolo 18

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dalla stessa con propria delibera.

3. Le adunanze della Giunta comunale non sono, di norma, pubbliche.

4. La Giunta delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei presenti.

5. Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

6. Le delibere della Giunta comunale sono trasmesse in copia ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo pretorio.

7. In caso di cessazione per qualsiasi causa comprese le dimissioni, dalla carica di Assessore, il Sindaco provvede alla sostituzione e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta immediatamente successiva unitamente alla causa di cessazione.

Articolo 19

COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle proprie competenze:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) approva progetti definitivi ed esecutivi, perizie suppletive e varianti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportino impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio che non siano attribuiti ai responsabili dei servizi secondo le norme di legge e di Regolamento.

- c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle decisioni del Consiglio comunale;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- e) autorizza la sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati;
- f) nomina legali a tutela degli interessi dell'ente, autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
- g) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ad enti e persone;
- h) approva le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza;
- i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- l) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- m) adotta i provvedimenti in materia di piante organiche e relative variazioni;
- n) assegna in gestione ai Responsabili dei Servizi le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bilancio di gestione annuale;
- o) approva il Piano Esecutivo di Gestione.
- p) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- q) adotta ogni altro atto ad essa attribuito dalla legge.

4. Ogni Assessore ha la facoltà di richiedere al Responsabile dell'Ufficio o Servizio di propria competenza di relazionare avanti alla Giunta ovvero avanti al Consiglio comunale in ordine ad uno o più procedimenti da avviarsi o già pendenti. La stessa prerogativa spetta ad ogni gruppo consiliare che può chiedere l'audizione in Consiglio di ogni Responsabile di Ufficio o Servizio.

Articolo 20

IL SINDACO

1. Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta giuramento davanti al Consiglio Comunale di osservare lealmente la Costituzione italiana. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
2. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione del Comune; egli rappresenta l'ente, nomina gli assessori, attribuendo loro funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie, revoca i medesimi, convoca e presiede la giunta, nonché il consiglio, nomina il vice sindaco, attribuendogli la delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni al medesimo attribuite dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune; il Sindaco esercita altresì le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotta le ordinanze contingibili e urgenti necessarie.
4. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze

complessive e generali degli utenti.

5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

6. La legge disciplina la durata del mandato del Sindaco, la limitazione dei mandati, le modalità di elezione, i requisiti della candidatura, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità nonché di sospensione e decadenza, lo *status* e le cause di cessazione dalla carica del Sindaco.

7. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad un consigliere comunale l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi.

8. Al Sindaco è vietato di ricoprire incarichi e assumere consulenze presso il Comune o presso società, enti ed istituzioni partecipati, dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del relativo comune.

Articolo 21

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o Consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
 - b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
 - c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'ordinamento degli enti locali;
 - d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti nei casi previsti dalla legge;
 - e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito Albo;
 - f) nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, nonché attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità previste dalla legge.

Articolo 22

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza:
 - a) acquisisce direttamente, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti, anche riservati;
 - b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale ovvero di Responsabili degli Uffici o Servizi interessati, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società appartenenti o partecipate dall'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
 - d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti o partecipate dal Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Articolo 23

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) stabilisce, sentita la Giunta comunale, gli argomenti dell'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale nonchè lo presiede;
 - b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari (se istituita);
 - c) garantisce l'ordine nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare, nei limiti previsti dalla legge;
 - d) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta nonchè la presiede;
 - e) riceve le interrogazioni, interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale.

Articolo 24

ATTRIBUZIONI NELLE FUNZIONI DI COMPETENZA STATALE

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) all'emanazione di atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
 - c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.
2. Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.
3. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
4. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
5. Il Sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti.

Articolo 25

DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, dimissioni o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi di legge.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

TITOLO III ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

Articolo 26 PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

1. L'azione amministrativa del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'incentivazione alla crescita professionale, attraverso la valorizzazione del merito e una logica di premialità in corrispondenza del raggiungimento degli obiettivi, sia dei singoli che delle unità organizzative;
 - c) un sistema di misurazione e valutazione del rendimento sia individuale che organizzativo, in un'ottica di incentivazione della produttività, efficacia, efficienza e di continuo miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza;
 - c) l'adozione di strumenti idonei a garantire la trasparenza, intesa come accessibilità totale di tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, gli andamenti gestionali, l'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati, l'attività di misurazione e valutazione;
 - d) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

Articolo 27

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune disciplina, con appositi atti, la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al personale, con particolare riferimento ai Responsabili degli uffici e dei servizi, i cui atti di impegno assumono la denominazione di determinazioni.
2. Gli uffici sono organizzati secondo criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla legge, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.

Articolo 28

Regolamento DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune attraverso il Regolamento degli Uffici e dei Servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, tenuto conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva:
 - a) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;
 - b) gli organi, uffici e le modalità di conferimento della titolarità dei medesimi e i principi fondamentali di organizzazione;
 - c) i processi di concorso pubblico per l'accesso al lavoro; i ruoli, le dotazioni organiche e la loro consistenza complessiva, tenuto conto delle capacità di bilancio ed esigenze di esercizio delle funzioni;
 - d) la disciplina della responsabilità e della incompatibilità tra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attività, nonché i casi di divieto di cumulo di impieghi ed incarichi pubblici;
 - e) la costituzione di uffici di supporto agli organi di direzione politica.
2. Il Regolamento si uniforma a criteri di autonomia funzionalità ed economicità di gestione degli uffici e servizi, nonché ai principi di professionalità. Il Regolamento si informa, inoltre, al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa e di verificarne il conseguimento, mentre ai Responsabili degli uffici e dei servizi spetta il compito di attuare e definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi come sopra individuati.

Articolo 29

RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi sono individuati con provvedimento del Sindaco.
2. Spetta ai Responsabili degli uffici la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettate dai regolamenti.
3. Spettano ai Responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'Ente. In particolare, sono ad essi attribuiti:
 - a) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
 - b) la stipulazione dei contratti;

- c) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- d) gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
- e) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti, valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- f) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale
- g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

4. I Responsabili rispondono direttamente del conseguimento degli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Articolo 30

INCARICHI A CONTRATTO E COLLABORAZIONI ESTERNE

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e con le modalità previste dalle legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare la copertura dei posti di responsabili di Uffici o Servizi al di fuori della dotazione organica, tramite assunzione con contratto a tempo determinato, nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti adeguate professionalità.
2. Per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, il Comune può conferire, in conformità a quanto previsto dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi, incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione.

Capo II

IL SEGRETARIO COMUNALE

Articolo 31

IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti all'apposito Albo.
2. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario.
3. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.
4. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

5. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione dell'ufficio del Segretario comunale.
6. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
7. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; esercita i compiti ad esso attribuiti dalla legge nonché ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento o conferitagli dal Sindaco.
8. Il Sindaco, con proprio provvedimento, può individuare, tra i responsabili dei servizi, un Vice Segretario che coadiuva il Segretario nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

TITOLO IV FORME ASSOCIATIVE

Articolo 32 PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune può avvalersi, per l'esercizio coordinato di funzioni o servizi determinati e tenendo conto dell'adeguatezza territoriale dei medesimi, delle forme associative previste dalla legge e con le modalità dalla medesima stabilite.
2. Il Comune può partecipare ad una sola forma associativa per ogni funzione o servizio.

Articolo 33 CONVENZIONI

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia o altri enti pubblici, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, la forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti. In particolare, le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Articolo 34

CONSORZI

1. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
2. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Consiglio comunale può deliberare, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, la costituzione di un consorzio con altri enti locali o enti pubblici, approvando a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a) una convenzione che stabilisca il procedimento di nomina e le competenze degli organi consortili, in conformità a quanto previsto dalla legge, i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
 - b) lo statuto del consorzio, che disciplini, in conformità a quanto previsto dalla convenzione, l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

Articolo 35

UNIONE DI COMUNI

1. Il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire o aderire, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, ad una sola unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Articolo 36

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove, nei termini previsti dalla legge, la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

Articolo 37

LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. La gestione dei servizi pubblici avviene nel rispetto delle condizioni di efficienza, efficacia, economicità di gestione, garantendo accessibilità e qualità di fruizione. L'erogazione si ispira a principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti.
3. Rientra nelle attribuzioni del Consiglio comunale l'organizzazione dei pubblici servizi, la quale deve svolgersi, in ordine ai servizi di rilevanza economica, secondo le modalità previste dalla legge

e dall'ordinamento comunitario, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi in quanto compatibili con la realizzazione di un sistema il più possibile rispondente ai bisogni della comunità.

4. La gestione dei servizi privi di rilevanza economica, con particolare riferimento ai servizi sociali, culturali ed educativi, è svolta attraverso le modalità gestionali ritenute maggiormente congrue dal Consiglio comunale in relazione ai bisogni espressi dalla cittadinanza e in conformità alle norme di legge.

TITOLO V GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Articolo 38 ORDINAMENTO

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, all'apposito Regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Articolo 39 ATTIVITÀ FINANZIARIA DEL COMUNE

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o Regolamento
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Articolo 40 AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al Segretario e al ragioniere del Comune,

dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni istituzionali o sociali ai sensi del presente Statuto devono, di regola, essere valorizzati o dismessi secondo le procedure previste dalla legge. I beni demaniali possono essere concessi in uso dietro il versamento di canoni il cui ammontare è determinato dalla Giunta Comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, devono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Articolo 41

BILANCIO COMUNALE

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al Regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Articolo 42

RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione dell'organo di revisione dei conti.

Articolo 43

ATTIVITÀ CONTRATTUALE

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del Responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
4. L'attività contrattuale comunale segue le procedure previste dalla legge.

Articolo 44

L'ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI

1. Il Consiglio comunale nomina l'organo di revisione secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del proprio mandato.
3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma, l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.
6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei Responsabili degli uffici e dei servizi.
8. In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a società cosiddette "*in house*" e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente locale affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti alla vigilanza dell'organo di revisione che relaziona al Consiglio almeno una volta l'anno, nonché ogniqualvolta il Consiglio, esprimendosi a maggioranza assoluta dei propri componenti, lo richieda.

Articolo 45

TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente settimanalmente;
 - c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal Regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Articolo 46

CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico – finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta comunale e dal Consiglio comunale.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi viene rimesso all'Assessore competente che ne riferisce alla Giunta comunale per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito l'organo di revisione.

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE ED INIZIATIVA POPOLARE

Capo I

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Articolo 47

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune si impegna a valorizzare le libere forme associative e a promuovere organismi di partecipazione popolare all'amministrazione.

2. Il Comune assicura ai cittadini, singoli o uniti in associazioni adeguatamente rappresentative degli interessi perseguiti, la possibilità di partecipazione all'amministrazione dell'ente, al fine di assicurarne, tra le altre cose, il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

3. Il Consiglio Comunale predispone e approva un Regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Articolo 48

ASSOCIAZIONISMO

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio. A tal proposito il Consiglio approva apposito Regolamento.

2. A tal fine, la Giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare, se richiesto, il loro bilancio.
6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Articolo 49

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei movimenti e partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, beni o servizi a titolo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito Regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale; l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione sono stabilite in apposito Regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Articolo 50

VOLONTARIATO

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento delle finalità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il Comune favorisce il reperimento dei mezzi necessari affinché le attività volontaristiche di interesse pubblico possano adempiere la loro funzione.

Capo II

PARTECIPAZIONE AMMINISTRATIVA E INIZIATIVA POLITICA POPOLARE

Articolo 51

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio da un provvedimento assunto dall'amministrazione comunale, hanno facoltà di intervenire nel relativo procedimento, secondo la disciplina prevista dalla legge e dal presente Statuto.
2. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dalla legge, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o

facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

3. I soggetti che sono legittimamente intervenuti nel procedimento e quelli cui è stato comunicato l'avvio del procedimento hanno facoltà, entro 10 giorni dall'intervento o dalla comunicazione, di prendere visione degli atti del procedimento, salvi i casi di esclusione dal diritto di accesso, nonché di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

4. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dall'avvio d'ufficio del procedimento o dalla relativa istanza di parte, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale, che deve essere adeguatamente motivato.

Articolo 52

ACCORDI SOSTITUTIVI O INTEGRATIVI DEL PROVVEDIMENTO

1. In accoglimento di osservazioni e proposte, l'amministrazione, può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.

2. Il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.

3. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

4. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

5. La stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.

Articolo 53

ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni e gli organismi associativi di cui al presente Statuto, possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità di presentazione dell'istanza e il relativo procedimento sono meglio indicate nel Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Articolo 54

PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il Regolamento sulla partecipazione determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, che procede all'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragioni al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Articolo 55

PROPOSTE

1. I cittadini di età non inferiore a 16 anni, in numero non inferiore a 100, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 15 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente può sentire una relazione dei proponenti.

Articolo 56

PARI OPPORTUNITA'

1. L'amministrazione comunale promuove condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e favorisce la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali del Comune, oltre che negli enti, aziende, società, istituzioni da esso partecipate o possedute.
2. L'amministrazione comunale adotta tutte le misure atte a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle donne, tenendo conto anche della posizione delle donne lavoratrici all'interno della famiglia.

Articolo 57

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:
 - politiche ambientali;
 - sport;
 - tempo libero;
 - giochi;
 - rapporti con l'associazionismo e le istituzioni;
 - cultura e spettacolo;
 - pubblica istruzione;
 - assistenza ai giovani e agli anziani.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito Regolamento.

Capo III **L'INFORMAZIONE DEI CITTADINI**

Articolo 58 **DIRITTO DI ACCESSO**

1. A tutti i soggetti, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ad un documento amministrativo è consentito l'accesso nei termini previsti dalla legge e dal relativo Regolamento comunale.
2. Il diritto di accesso, nei termini sopradetti, è esercitabile anche nei confronti dei documenti detenuti o prodotti da società, aziende, enti, istituzioni partecipate dal Comune.

Articolo 59 **DIRITTO DI INFORMAZIONE**

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, ad eccezione di quelli aventi un destinatario determinato, sono pubblici, ferma restando la disciplina di legge e di Statuto in tema di accesso.
2. L'ente deve di norma avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti, con particolare riferimento al sito internet istituzionale.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa.
4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

Capo IV
LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

Articolo 60
LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto o rilevante interesse.
2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.
3. La Segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale comunica al Consiglio Comunale ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi ai cittadini.

Articolo 61
REFERENDUM

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 30% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum consultivi in tutte le materie di competenza comunale.
2. I referendum consultivi possono essere indetti per deliberazione del Consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal Regolamento.
3. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento sia già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) Statuto comunale;
 - b) Regolamento del Consiglio comunale;
 - c) Piano Governo del Territorio e strumenti urbanistici attuativi;
 - d) bilancio preventivo, bilancio consultivo, piano pluriennale di investimento;
 - e) provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - f) provvedimenti concernenti il personale comunale;
 - g) provvedimenti inerenti assunzioni di mutui, emissione di prestiti e applicazione dei tributi;
 - h) qualunque atto dovuto dall'amministrazione in forza di disposizioni vigenti emanate da altri enti.
4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non

ingenerare equivoci.

5. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 3.

6. Il Consiglio comunale approva un Regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, la modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato, ferma restando l'invalidità del referendum a cui abbia partecipato meno della metà più uno degli aventi diritto.

7. Il Consiglio comunale, fermo restando il carattere consultivo del referendum, deve deliberare sull'oggetto dello stesso entro 60 giorni.

Titolo VII FUNZIONE NORMATIVA

Articolo 62 STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1/3 dei cittadini iscritti nelle liste elettorali per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Articolo 63 REGOLAMENTI

1. Il Comune ha potestà regolamentare che esercita nell'ambito delle leggi generali dello Stato e secondo i principi e le disposizioni dello Statuto.
2. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere e ai cittadini.
3. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
4. I regolamenti **sono pubblicati** all'albo pretorio dopo l'adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione contenute nella stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è diventata esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Articolo 64 ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge.

Articolo 65

ORDINANZE

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forma di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque le voglia consultare.
4. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario.

Articolo 66

NORME TRANSITORIE FINALI

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione.